



C/2026/1072

2.3.2026

Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2026 – Euro Asia Cargo/Consiglio

(Causa T-232/24) ⁽¹⁾

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieti relativi ai beni e alle tecnologie a duplice uso – Elenchi delle persone, entità e organismi cui si applicano divieti – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Allegato IV della decisione (PESC) 2014/512 e allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Libertà d'impresa»]

(C/2026/1072)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Euro Asia Cargo Private Ltd (Colombo, Sri Lanka) (rappresentanti: F. Wolf e T. Ackermann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Pecheux e E. Nadbath, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: B. Travard e P. Boccanfuso, agenti), Commissione europea (rappresentanti: M. Carpus-Carcea e L. Puccio, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento dei seguenti atti, nella parte in cui la riguardano:

- la decisione (PESC) 2024/746 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/746) e il regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/745);
- la decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1744) e il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745);
- la decisione (PESC) 2024/2026 del Consiglio, del 22 luglio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/2026);
- la decisione (PESC) 2025/175 del Consiglio, del 27 gennaio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/175);
- la decisione (PESC) 2025/394 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/394) e il regolamento (UE) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/395);
- la decisione (PESC) 2025/931 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/931) e il regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/932).

⁽¹⁾ GU C, C/2024/3788 del 24.6.2024.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
 - 2) La Euro Asia Cargo Private Ltd è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
 - 3) La Repubblica francese e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.
-